

N. R.G. 1/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro P. Bernardi Giudice Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al 1/2021
promosso da:

STILGRAF s.r.l. (C.F.: 01964480204), assistita dall'avv. FINARDI DARIO per
delega apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in MANTOVA, via B. De
Canal, 6 - Mantova presso lo studio dell'avv. Carlo Barbieri,

contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale dott. Stefano
Stringa

Oggetto: 171321 - omologazione di concordato preventivo

ha emesso il seguente

DECRETO

- OMISSE -

- OMISSIS -

P.T.M.

- omologa il concordato preventivo di STILGRAF s.r.l. (C.F.: 01964480204) con sede in Viadana, via Carlo Pisacane n. 111;
- nomina quale Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma la nomina del dott. Stefano Stringa quale Commissario Giudiziale;
- nomina quale Liquidatore la dott. Sabrina Carretta;



- nomina quali componenti del Comitato dei Creditori:
- Avv. Lorenzo Tizzi – Presidente;
- Due Emme Pack s.r.l. – Componente
- C86 Distribuzione - Componente
- dispone che il Liquidatore, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della disciplina di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili;
- stabilisce che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co. l.f. in cui specificherà altresì l’andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;
- dispone che il Liquidatore tenga informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all’andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre il commissario giudiziale;
- stabilisce che il Liquidatore provveda all’acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall’esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune, acquisendo preventivo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
- prescrive che le vendite dell’azienda, di rami dell’azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell’azienda o rapporti giuridici individuali in blocco debbano essere autorizzate dal Comitato dei Creditori ai sensi dell’art. 182 l.f.;
- prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall’acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano



depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- dispone che il Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;

- prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Liquidatore, acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;

- dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati -previo parere del Comitato dei Creditori- dal Commissario Giudiziale ed a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato;

- prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f. sia affinché, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione;

- dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

- stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori con assegnazione agli stessi di un termine di 30 giorni onde formulare eventuali osservazioni;

- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte



dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

- stabilisce che il Commissario Giudiziale rediga semestralmente i rapporti riepilogativi di cui agli artt. 182 u.c. e 33 V co. l.f. dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo nonché del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

- dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:

a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

b) i bilanci d'esercizio depositati da Alioth s.r.l. limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;

- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;

- prescrive che, ultimate le operazioni previste, il Commissario Giudiziale e il Liquidatore depositino i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l.f.;

- nulla per le spese;

- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

- manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, 12 maggio 2022.

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
depositato in cancelleria telematicamente

17 MAG 2022

